

*Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione*

*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 28/11/2019 nel procedimento R 1041/2019-4

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha considerato che i segni confliggenti, nella posizione in cui sono depositati, non sono simili;
- annullare la decisione nella parte in cui ha rifiutato per principio di procedere alla comparazione di tali segni in una situazione in cui il segno, interessato dalla domanda di registrazione controversa, è stato oggetto di una rotazione a 90 gradi rispetto al senso nel quale è stato depositato;
- condannare l'EUIPO alle spese.

### **Motivi invocati**

Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

---

## **Ricorso proposto il 3 febbraio 2020 — Enosi Mastichoparagogon Chiou/EUIPO (MASTIHACARE)**

**(Causa T-60/20)**

(2020/C 103/47)

*Lingua processuale: il greco*

### **Parti**

*Ricorrente:* Enosi Mastichoparagogon Chiou (Chios, Grecia) (rappresentante: avv. A.-E. Malami)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Marchio controverso interessato:* Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio denominativo MASTIHACARE — Domanda di registrazione n. 1388895

*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO, del 25 novembre 2019, nel procedimento R 692/2019-1

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile il presente ricorso;
- annullare la decisione impugnata;
- autorizzare la registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio MASTIHACARE — domanda n. 1388895 — per tutti i prodotti appartenenti alla classe 3 cui si riferisce;
- condannare l'EUIPO alle spese di giudizio conformemente all'articolo 190, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

**Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 <sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2017/2001;
- violazione dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/2001 per difetto di motivazione dell'impugnata decisione della commissione di ricorso.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2017/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017 (GU 2017, L 154, pag. 1).

**Ricorso proposto il 4 febbraio 2020 — Kneissl Holding/EUIPO — LS 9 (KNEISSL)**

(Causa T-65/20)

(2020/C 103/48)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Kneissl Holding GmbH (Ebbs, Austria) (rappresentanti: O. Nilgen e A. Kockläuner, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* LS 9 GmbH (Monaco, Germania)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del marchio controverso:* Ricorrente

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo «KNEISSL» — Marchio dell'Unione europea n. 291 377

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di nullità

*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 novembre 2019 nel procedimento R 2265/2018-2

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata; nella parte in cui ha dichiarato la decadenza del marchio dell'Unione europea n. 291 377 KNEISSL per le merci «sacche per lo sport» di cui alla classe 18 nonché le merci «indumenti per lo sport, per il tempo libero, per la pioggia, tute da sci, pantaloni da sci; giacche a vento da sci; biancheria personale, cappelli» di cui alla classe 25 e respingere la corrispondente domanda di decadenza;
- condannare l'EUIPO alle spese.